

TRIBUNALE DI PIACENZA
Sezione civile e crisi d'impresa

IL GIUDICE

nel procedimento unitario n. 27/2026
promosso da

e

difensori

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che

con ricorso ex art. 44 CCII depositato in data 15.4.2026, le società del gruppo indicate in epigrafe hanno proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro il termine concesso dal Tribunale, nonché hanno proposto contestuale richiesta di misure protettive, misure cautelari e autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 99 CCII; con decreto del 17.4.2026 il Tribunale ha concesso termine sino al 19.6.2026 per il deposito della domanda "piena", completa di proposta, piano e documentazione di cui all'art. 39 CCII e ha nominato Commissario giudiziale il dott. Giorgio Visconti;

con decreto collegiale del 29.4.2026 è stata autorizzata la contrazione di finanziamenti prededucibili sino a € 1.200.000, ritenuti funzionali alla continuità, con vincolo di destinazione e tracciabilità;

con separato decreto del 29.4.2026 il Giudice ha confermato le misure protettive richieste per il tempo massimo previsto dalla legge e ha fissato l'udienza per la trattazione delle domande cautelari nel contraddittorio con le parti interessate;

con parere del 9.5.2026 il Commissario giudiziale si è espresso in senso negativo rispetto alla concessione delle misure cautelari richieste, ritenendo insussistenti, nel caso di specie, sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*;

all'esito dell'udienza, con provvedimento del 15.5.2026, il Giudice ha rilevato l'insufficienza delle allegazioni in ordine al nesso funzionale tra misure cautelari



domandate e contenuto minimo dello strumento futuro, assegnando termine sino al 19.5.2026 per il deposito di nota integrativa e relativa documentazione a supporto;

con memoria del 19.5.2026 le ricorrenti hanno dato atto delle linee guida del piano e della proposta che intendono sottoporre ai creditori e hanno fornito un aggiornamento sullo stato delle trattative in corso, precisando che le misure cautelari coltivate riguardano: (i) il divieto di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e alla CRIF e (ii) il divieto di escussione di garanzie pubbliche (MCC/SACE), con distinta richiesta relativa alla segnalazione “a sofferenza” già effettuata da

) in data 22.4.2026 (da visura dell'8.5.2026).

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

La tutela cautelare, nella fase prenotativa di cui art. 44 CCII, è ammissibile solo qualora risulti effettivamente strumentale a preservare le condizioni minime di praticabilità dello strumento che il debitore dichiara di voler introdurre. In tale segmento procedimentale, il vaglio giudiziale assume tendenzialmente ad oggetto la non implausibilità del percorso rappresentato e la funzionalità delle misure invocate rispetto alla futura regolazione concorsuale della crisi. In questi termini, l'indagine attiene principalmente al progetto di piano osteso, rispetto al quale occorre verificare la non manifesta implausibilità del percorso, e quindi la plausibile sussistenza dei presupposti perché la crisi possa essere utilmente regolata attraverso lo strumento che il debitore si riserva di proporre (*fumus*), e il pregiudizio attuale e concreto idoneo a compromettere l'utile accesso allo strumento, a causa dell'aggravamento del dissesto, della dispersione del patrimonio o della compromissione della capacità produttiva (*periculum*). Il controllo giudiziale resta, dunque, in linea di principio circoscritto all'idoneità della misura richiesta a preservare, nel tempo della riserva, l'ordinato sviluppo del procedimento e la futura destinazione concorsuale del patrimonio, senza anticipare un sacrificio non necessario e non proporzionato delle ragioni creditorie.

In particolare, le misure cautelari svolgono la funzione di “zona coperta” per consentire scelte ordinate e non destabilizzate dai rapporti (anche bancari e di leasing) necessari alla continuità. Tuttavia, incontrano un limite ontologico: non possono imporre la prosecuzione del rapporto a condizioni nuove, neutralizzare l'inadempimento corrente, né produrre effetti irreversibili o anticipare risultati non conseguibili nello strumento “di sbocco”. In altri termini, la cautela non può trasformarsi in un intervento conformativo del contenuto dei rapporti, né in un provvedimento satisfattivo, dovendo restare ancorata alla sola esigenza di preservare, per un tempo delimitato, la tenuta del patrimonio e la praticabilità del tentativo di regolazione della crisi adombrato.

Nel caso di specie, possono ritenersi sussistenti entrambi i menzionati presupposti, sia rispetto alla misura cautelare volta ad inibire l'escussione delle garanzie pubbliche MCC/SACE, sia rispetto alla misura volta ad inibire la segnalazione “a sofferenza” delle ricorrenti alla Centrale Rischi e alla CRIF.

In particolare, quanto al divieto di escussione delle garanzie pubbliche, occorre rilevare che, in questa fase, il *fumus boni iuris* della menzionata misura deve identificarsi nella plausibilità del percorso di regolazione e nella strumentalità della misura rispetto al suo buon esito.



Sul punto, le società ricorrenti, con la documentazione integrativa depositata, hanno evidenziato: (i) interlocuzioni con due potenziali investitori, con svolgimento di incontri e attività di due diligence; (ii) scenari alternativi di ristrutturazione (continuità indiretta con cessione d'azienda e continuità diretta con apporto di finanza esterna); (iii) necessità di proseguire le trattative con banche e società di leasing; (iv) l'intenzione di realizzare ulteriore disponibilità finanziaria tramite dismissione di assets immobiliari;

Tale piano, seppur ancora "embrionale", appare tuttavia idoneo ad integrare un programma minimo atto a rendere intelligibile la prospettiva che il Gruppo intende perseguire, ossia prosecuzione in continuità diretta o indiretta, con centralità dei rapporti bancari/di leasing e della finanza interinale, coerente con l'impostazione della fase prenotativa.

In questi termini, la misura cautelare risulta strumentale al buon esito dello strumento prescelto in quanto, l'escussione delle garanzie pubbliche, incidendo sull'assetto del passivo e introducendo nuovi soggetti e dinamiche negoziali, potrebbe alterare la stabilità del tavolo delle trattative proprio in una fase in cui deve essere costruita la soluzione concordataria, riducendo i margini di composizione e compromettendo le condizioni di accesso alla finanza necessaria al piano. L'evento escussivo, infatti, non si esaurisce in un mero aggravamento quantitativo del passivo, ma è idoneo ad incidere sulla stessa fisionomia del concorso e sulla sostenibilità del percorso di regolazione nel tempo della riserva, con effetti potenzialmente non reversibili.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, occorre rilevare che sussiste il rischio che, nel tempo necessario al completamento del percorso prenotativo, si produca un aggravamento del dissesto o una compromissione della capacità produttiva/negoziale del Gruppo, tale da rendere *inutiliter data* la futura proposta.

In altri termini, l'escussione immediata delle garanzie pubbliche è potenzialmente idonea a compromettere *hic et nunc* la praticabilità del percorso, alterando significativamente l'assetto del passivo e le risorse funzionali alla proposta, con l'ulteriore rischio di non riuscire a mantenere i fattori produttivi correnti.

Difatti, in caso di escussione, le società si troverebbero costrette a considerare nel proprio piano il diverso e maggiore "super-privilegio" ante primo grado di MCC e SACE con la conseguente necessità di appostare liquidità per l'intero credito vantato, quantomeno come fondo rischi ed accantonamento, così costringendo le debentrici a destinare altrimenti la finanza necessaria all'accordo proposto alle banche "chirografarie".

Non si ritiene, per contro, che la previsione di cui all'art. 87 p-bis CCII sia idonea a neutralizzare il *periculum* in quanto la disposizione circa il contenuto del piano attiene ad una fase successiva, rilevando allo stato solo la concreta idoneità dell'evento (escussione) a destabilizzare il tavolo negoziale e la sostenibilità del percorso nel breve periodo della riserva.

Devono, pertanto, ritenersi sussistenti, nei limiti propri della presente fase, i presupposti per una misura interinale di inibitoria dell'escussione delle garanzie pubbliche sino al termine concesso dal Tribunale per il deposito della domanda "piena" (19.6.2026), ferma restando la natura provvisoria e non satisfattiva della misura.



Del pari, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare volta ad inibire le segnalazioni “a sofferenza” in Centrale Rischi e alla CRIF.

In questo caso, il *fumus boni iuris* può ritenersi sussistente laddove la segnalazione sia illegittima o comunque incompatibile con la funzione del procedimento; il *periculum in mora*, laddove vi sia un pregiudizio ulteriore e qualificato, idoneo ad incidere concretamente sulla possibilità di mantenere linee di credito, reperire nuova finanza o proseguire utilmente nella predisposizione del piano.

Nel caso di specie, la documentazione integrativa collega espressamente la richiesta di inibitoria della segnalazione alla necessità di proseguire l’attività con il necessario supporto degli istituti di credito nel tempo necessario al perfezionamento della ristrutturazione e alla gestione dei rapporti di leasing.

A ciò si aggiunge che la stessa anticipazione di linee guida segnala, per lo scenario di continuità diretta, l’esigenza di immissione di liquidità iniziale per definire le condizioni finanziarie di prosecuzione dei leasing e per mantenere l’approvvigionamento da fornitori strategici.

Evidente è, quindi, l’impatto che la segnalazione avrebbe su continuità e trattative in termini di revoca degli affidamenti, blocco del credito, riflessi sui leasing e possibile attivazione di garanzie.

Sussistono quindi, in termini sommari ma sufficienti, i presupposti per una misura cautelare che inibisca nel periodo della riserva segnalazioni “a sofferenza” non sorrette da presupposti conformi alle istruzioni di vigilanza, ferma restando la possibilità di segnalazioni diverse (es. “a inadempienza probabile”) e la possibilità di “a sofferenza” ove ricorrano elementi oggettivi nuovi, come prescritto dalla normativa interna della Banca d’Italia.

Diversa e più problematica è la richiesta di cancellazione della segnalazione già effettuata. A differenza della misura inibitoria per il futuro, che si limita a prevenire l’aggravamento del pregiudizio nel tempo della fase prenotativa, l’ordine di cancellazione incide su un fatto già perfezionatosi e tende a neutralizzarne integralmente gli effetti.

Una simile misura presenta, pertanto, un contenuto marcatamente anticipatorio e sostanzialmente satisfattivo, in quanto presuppone una valutazione, necessariamente definitiva, sulla legittimità della segnalazione medesima, valutazione che eccede i limiti della cognizione sommaria propria del presente segmento procedimentale. La richiesta, in definitiva, non tende a “conservare”, ma a “rimuovere” un effetto già prodotto, sostituendo la cautela al giudizio pieno sul diritto, con evidente frizione rispetto al canone di strumentalità. A ciò si aggiunge che l’intervento richiesto comporterebbe effetti difficilmente reversibili nel circuito del credito, incidendo sul sistema delle segnalazioni disciplinato dalle disposizioni dell’Autorità di vigilanza e anticipando un esito non suscettibile di essere integralmente recuperato all’esito della procedura. In particolare, la cancellazione non è misura idonea ad essere “temperata” nel tempo: una volta rimossa l’informazione, il sistema mal si presta ad essere riportato allo *status quo ante* con gli stessi effetti, e tale conseguenza non è neutralizzabile mediante il mero decorso della fase prenotativa. In altri termini, la tutela interinale può legittimamente atteggiarsi a misura di “contenimento” degli effetti pregiudizievoli, quando questi siano idonei a compromettere



la continuità e la stessa costruzione del piano, ma non può implicare una delibazione, nella sostanza definitiva, sulla legittimità dell'atto segnaletico.

Ne consegue che la domanda di cancellazione non può essere accolta nei termini richiesti. In definitiva, operando un bilanciamento tra l'interesse delle ricorrenti alla concessione delle misure cautelari e quello dei creditori a non subire compressioni ingiustificate, deve rilevarsi che, essendo le misure in esame circoscritte nel tempo e finalizzate unicamente a preservare, nel periodo della riserva, le condizioni minime di praticabilità del percorso di regolazione della crisi, esse non incidono in via definitiva sulle posizioni sostanziali dei creditori, che restano integralmente tutelate all'esito della procedura.

Ne consegue che il sacrificio imposto ai creditori, in quanto temporaneo e reversibile, si presenta proporzionato e non eccessivo rispetto all'interesse alla conservazione del valore aziendale ed alla possibile definizione della crisi attraverso uno strumento concordatario, sicché il temporaneo sacrificio imposto ai creditori non eccede quello fisiologico della fase prenotativa e si giustifica alla luce della concreta possibilità di un esito utile della procedura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 e 55 CCII,

INIBISCE alle Banche ed alle società di leasing, in via cautelare, l'avvio o la prosecuzione di procedure di escussione di garanzie pubbliche (ivi incluse MCC/SACE) relative alle esposizioni delle ricorrenti;

INIBISCE alle Banche ed alle società di leasing che intrattengono rapporti con le ricorrenti di procedere, per il solo fatto del deposito della domanda ex art. 44 CCII e/o dell'esistenza di inadempimenti anteriori, segnalazioni delle esposizioni delle ricorrenti in categoria "sofferenze" presso la Centrale Rischi e/o sistemi privati (es. CRIF), salvo che ricorrano elementi oggettivi nuovi ai sensi della disciplina di vigilanza prescritta dalla Banca d'Italia; resta ferma la facoltà di effettuare le segnalazioni secondo le regole ordinarie (ivi inclusa la classificazione tra "inadempienze probabili");

STABILISCE quale termine di durata delle misure cautelari concesse il 19 giugno 2026, in linea con il termine concesso per il deposito di proposta, piano e accordi ex art. 44 CCII;

RIGETTA ogni altra domanda;

RISERVA ogni ulteriore valutazione all'esito del deposito della domanda "piena" e/o di eventuali istanze di modifica/revoca, ove sopravvengano elementi nuovi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Piacenza, 21/05/2026

Il Giudice
dott. Marta Lombardi

